



SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE – MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA’.

Sostituzione integrale del vigente art. 67 del Regolamento comunale di contabilità, così come riportato nella versione novellata:

“Struttura organizzativa e modalità operative del servizio di controllo interno di gestione

- 1. Per un idoneo ed efficace controllo di gestione come definito dal precedente articolo, è istituito il “Servizio di controllo interno”.*
- 2. Il Servizio di controllo interno è composto dal Segretario comunale, cui sono attribuite le funzioni di Presidente, e da due Membri esterni, esperti in tecniche di valutazione e/o nel controllo di gestione e/o in contabilità finanziaria ed economica. Alla relativa nomina provvede la Giunta Comunale. La durata dell’incarico è triennale, salvo rinnovo per la medesima durata.*
- 3. Ai componenti esterni del Servizio di controllo interno è riconosciuto un compenso lordo annuo che sarà stabilito con provvedimento della Giunta Comunale. Qualora la permanenza nell’incarico sia inferiore all’anno, il compenso è corrisposto in misura proporzionale alla periodo di incarico.*
- 4. I compiti del Servizio di controllo interno sono definiti dagli articoli 63-64-65-66 del presente regolamento, nonché dalla vigente normativa in materia. Il controllo di gestione, con riguardo alla complessiva attività amministrativa e gestionale dell’Ente, è svolto con periodicità annuale e con particolare riferimento ai dati emergenti dalle operazioni di chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento. A tal fine, il Servizio di controllo interno determina annualmente, anche su indicazione della Giunta Comunale, i centri di costo da monitorare e analizzare, nonché i relativi parametri di riferimento.*
- 5. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle sue funzioni, il Servizio di controllo interno ha diritto di accesso agli atti e documenti gestionali dell’Ente e può richiedere la fattiva collaborazione ai responsabili dei vari servizi, direttamente o tramite il Segretario comunale, concordando tempi e modalità.*
- 6. Il Servizio di controllo interno riferisce, con periodicità almeno semestrale, le conclusioni del controllo agli amministratori comunali, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ed ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi assegnati.*
- 7. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, il Servizio di controllo interno fornisce annualmente la conclusione del predetto controllo alla Corte dei Conti, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.”*